

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3340 del 29/06/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA WAM INDUSTRIALE SPA (Imp. v. CAVOUR N. 338) CAVEZZO (MO). Rif. Prot. n. 1966/2017 S.U.A.P. Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 8165/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3483 del 29/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **WAM INDUSTRIALE SPA (Imp. v. CAVOUR N. 338) CAVEZZO (MO).**

Rif. Prot. n. 1966/2017 S.U.A.P. Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 8165/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 13/9/2017 la Ditta WAM INDUSTRIALE SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Degli Schiocchi n. 12, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Cavezzo (MO), v. Cavour n. 338, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 2/3/2018 con prot. n. 4452, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di macchine per la movimentazione solidi alla rinfusa, filtrazione polveri, separazione solidi dai liquidi;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 21/9/2016;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 9138 del 3/5/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena - Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 9244 del 7/5/2018;

Il Comune di Cavezzo, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 7855 del 17/4/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **la Dirigente determina**

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta WAM INDUSTRIALE SPA per l'impianto ubicato in comune di Cavezzo (MO), v. Cavour n. 338, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 3438 del 21/9/2016;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
  - Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 29/6/2018 con scadenza al 29/6/2033;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Cavezzo

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

Ditta WAM INDUSTRIALE SPA (Imp. v. CAVOUR N. 338) CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta WAM INDUSTRIALE SPA, svolgente attività di produzione di macchine per la movimentazione solidi alla rinfusa, filtrazione polveri, separazione solidi dai liquidi, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Cavour n. 338.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 2/3/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera come da Allegato Aria alla Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 21/9/2016;
- la installazione de nuovo punto di emissione n. 169 derivante da taglio laser;
- la modifica di provenienza dei punti di emissione n. 142, 143, 145, 147, 148 (senza variazione dei valori di portata autorizzati);
- il seguente consumo di materie prime:

– materiale ferroso	7.300	t/anno
– legna	1.240	t/anno
– olio da taglio lubrorefrigeranti	20	t/anno
– vernici ad alto solido (liquide)	16	t/anno
– diluenti e additivi di lavaggio linea	6	t/anno
– microsferre per sabbiatura	18	t/anno
– vernici epossidiche (polvere)	22	t/anno
– materiale plastico/tessuto	600	t/anno
– filo di saldatura	20	t/anno
– gas tecnici	300	t/anno

- decapante	5	t/anno
- sgrassante alcalino	1	t/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Cavezzo, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 7855 del 17/4/2018, come previsto dall'art. 269, punto 3) del D.Lgs 152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 9138 del 3/5/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta WAM INDUSTRIALE SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Cavezzo, v. Cavour n. 338, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

<b>Capacità nominale</b>	<b>45,68</b>	<b>kg/gg COV</b>
<b>Consumo massimo teorico di solvente</b>	<b>11,42</b>	<b>t/COV/anno</b>
<b>Emissione Totale Annuale Teorica</b>	<b>&lt;11,42</b>	<b>t/anno di cui:</b>
- Convogliata	<b>8,565</b>	<b>t/anno</b>
- Diffusa	<b>2,855</b>	<b>t/anno</b>

**Valore limite di emissione diffusa : 25% di input di solvente**

### **AREE ESTERNE**

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 15 TRATTAMENTO FELTRI

portata massima	2.200	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	4	h/g

### **EDIFICIO B**

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 141 - FLAMBATURA TERMORETRAIBILE

portata massima	3.200	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 166 - BANCO MANUTENZIONI (saldatura)

portata massima	1.500	Nmc/h
-----------------	-------	-------

altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

### **EDIFICIO G1**

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - DECAPAGGIO

portata massima	3.500	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - SALDATURA, SMERIGLIATURA, CARPENTERIA

portata massima	8.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

### **EDIFICIO F**

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - SABBIATURA

portata massima	26.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 86A - VERNICIATURA - APPLICAZIONE

portata massima	27.000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 86A - VERNICIATURA - COTTURA

portata massima	13.500	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m

durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 86B - VERNICIATURA - APPLICAZIONE

portata massima	27.000	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	100	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 86B - VERNICIATURA - COTTURA

portata massima	13.500	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 86C - BRUCIATORE FORNO (738 KW)

altezza minima del camino	8	m
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 120 - TAGLIO PLASMA

portata massima	7.100	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 121 - SATINATRICE TUBI

portata massima	4.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 122 - TAGLIO PLASMA, SALDATURA, SMERIGLIATURA

portata massima	9.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 123 - MICROPALLINATURA

portata massima	16.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 124 - SALDATURA TIG, SMERIGLIATURA (TFS)

portata massima	10.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 125 - SALDATURA TIG, SMERIGLIATURA (SPECO)

portata massima	10.400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 126 - SALDATURA TIG, SMERIGLIATURA (SEPCOM)

portata massima	6.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 127 - SALDATURA TIG, SMERIGLIATURA (SEPCOM)

portata massima	9.100	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 128 - N. 2 RETTIFICHE

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO PANNELLI a 2 stadi

PUNTO DI EMISSIONE N. 129 - SALDATURA, TAGLIO PLASMA, SMERIGLIATURA

portata massima	5.200	Nm3/h
altezza minima del camino	9,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 140 - DECAPAGGIO

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc
------------------------------	---	--------

**EDIFICIO E**

PUNTO DI EMISSIONE N. 130 - SALDATURA , SMERIGLIATURA, OSSITAGLIO, LASER

portata massima	4.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 131 - 2 TORNINI IN LASTRA

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 132 - TAGLIO PLASMA, SALDATURA, SMERIGLIATURA

portata massima	14.900	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 133 - SBAVATRICE DMC

portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 134 - SATINATRICE COSTA

portata massima	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 135 - TAGLIO LASER 4

portata massima	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 136 - TAGLIO LASER 5

portata massima	4.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 137 - FORNETTI MECCANICA

portata massima	2.700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 138 - LAVAPEZZI

portata massima	900	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 139 - TORNIO IN LASTRA 120

portata massima	1.500	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 165 - SALDATURA (N. 2 POSTAZIONI), SMERIGLIATURA E SGOLATURA

portata massima	8.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 168 - MARTELLATRICE

portata massima	3.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: PRECIPITATORE ELETTROSTATICO

### **EDIFICIO I**

PUNTO DI EMISSIONE N. 142 – SALDATURA ROBOTIZZATA SIRI

portata massima	12.000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
--	---	--------

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 143 – N. 2 POSTAZIONI SALDATURA COCLEE +  
SALDATURA ROBOTIZZATA SIR2

portata massima	12.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 144 - TAGLIO TUBI COCLEE

portata massima	3.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 145 – N. 1 SGOLATRICE TUBI COCLEE +  
N. 1 SALDATRICE TUBI COCLEE

portata massima	12.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 146 - SPIRATRICE, SALDATURA SPIRE, RIPOORTO ANTIVIBRANTE

portata massima	16.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 147 – 1 SPIRALATRICE, POSIZIONATORE RIPORTO ANTIUSURA PICCOLO,  
N. 2 POSIZIONATORI SALDATURA BOCCOLE

portata massima	9.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 148 – N. 2 SALDATURA DOPPIA TESTA, MANIPOLATORE, MACCHINA  
TAGLIA BOCCHIE, SALDATURA BOCCHIE, SALDATURA COCLEE E CALANDRATURA SPIRE

portata massima	16.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 149 - GRANIGLIATURA AUTOMATICA

portata massima	20.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 150 - TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	8.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 151 - TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	8.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 152 - BRUCIATORE TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO (581 KW)

altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 153 - BRUCIATORE FORNO FOSFOSGRASSAGGIO (425 KW)

altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 154 - ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	3.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc
------------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 155 - ASCIUGATURA FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	5.700	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc
------------------------------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 156 - VERNICIATURA POLVERE (cabina automatica)

portata massima	20.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 157 - VERNICIATURA POLVERE (cabina manuale)

portata massima	20.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N.158 - BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE  
VERNICIATURA A POLVERE (995 kW)

altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 159 - INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

portata massima	1.400	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 160 - USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

portata massima	1.400	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 161 - CENTRALE FORNO POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

portata massima	3.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 162 - VERNICIATURA - APPLICAZIONE

portata massima	16.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	100	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI</u>		

PUNTO DI EMISSIONE N. 163 – TUNNEL - FORNO ASCIUGATURA

portata massima	3.000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 164 - BRUCIATORE FORNO VERNICIATURA (160 kW)

altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 167 – PREPARAZIONE IMBALLI (n. 1 troncatrice)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 169 – TAGLIO LASER Mazak

portata massima	3.500	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
NOX	20	mg/Nmc
CO	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

**IMPIANTI TERMICI CIVILI**

- CT1 (600 KW) – CALDAIA G1 Baltur Evonox 560 – CARPENTERIA

portata massima	700	Nm3/h
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g x 5 mesi/anno

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	150	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
CO	100	

- CT2 (2748 KW) – TERMOCONVETTORE

G2 Arca Triplomat N – Speco Inox  
G3 Arca Triplomat N – Speco Inox  
G4 Arca Triplomat N – Speco Inox

altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g x 5 mesi/anno

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	150	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
CO	100	

- CT3 (250 KW) – TERMOCONVETTORE G5 Baltur MCS 260 – MAGAZZINO ACCETTAZIONE

altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g x 5 mesi/anno

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	150	mg/Nmc

SOX	35	mg/Nmc
CO	100	
- CT11 (776 KW) –	G6 Unical Prexal P300 -Filtri	
	G7 Unical Prexal P300 -Filtri	
	G8 Caldaia spogliatoio - Filtri	
altezza minima del camino	oltre il colmo del tetto	
durata	24	h/g x 5 mesi/anno
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
NOX	150	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc
CO	100	

(\*) tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

### Prescrizioni

Alla prossima sostituzione del tessuto dei filtri a servizio dei punti di emissione n. 78, 84, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 149, 165, 169, deve essere adottato un tessuto filtrante avente grammatura non inferiore a 200 g/mq.

Alla sostituzione del tessuto potrà essere ottenuta deroga qualora sia dimostrato, mediante analisi Monte/Valle, una resa di abbattimento non inferiore al 90% in peso.

I risultati delle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE-SAC di Modena in allegato all'eventuale richiesta di esenzione dall'adeguamento descritto.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

**Entro il 31/12/2018** ogni ogni calata di aspirazione deve riportare, con scritta leggibile e indelebile, il numero dell'emissione cui la stessa è collegata.

**Entro il 31/12/2018** la ditta dovrà presentare nuovo quadro riassuntivo di tutte le emissioni originate dallo stabilimento specificando per ogni emissioni quante e quali sono le macchine presenti.

**Entro il 31 marzo di ogni anno** La Ditta è tenuta a presentare a d ARPAE (SAC di Modena e distretto competente) e al Sindaco la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH. COV Allegato".

### Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. 169** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n. 142, 143, 145, 147, 148** su un campionamento (con verifica di portata e inquinanti) eseguito alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e

possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)

	ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n.:

- n. 77, 84, 86A (applicazione), 86A (cottura), 86B (applicazione), 86B (cottura), 140, 150, 151, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 167 e 168 (per tutti portata e inquinanti);
- n. 78, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 165, 166 e 169 (per tutti portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

- ARPAE - STRUTTURA CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- ARPAE - SEZIONE DI MODENA. SERVIZIO TERRITORIALE

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.  
PIANO GESTIONE SOLVENTI. DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFORMITÀ** ai sensi dell'art.275 e del punto 4.1 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152. (Emissioni di COV)

Io sottoscritto ..... nato a ..... il .../.../.... residente a ..... in via/corso ..... n. .... in qualità di Gestore dell'impresa ..... con sede legale in Comune di..... via ..... n. ....  
Tel..... Codice fiscale o Partita I.V.A. ....  
e sede dell'attività produttiva in Comune di ..... via ..... n. ....

**dichiaro**

di rispettare i valori limite e le prescrizioni di cui al Punto n. \_\_ della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, espressi come:

(barrare la casella interessata)

- Emissioni Convogliate + Emissione Diffusa

*OPPURE* come:

- Emissione Totale

- Emissione Totale Bersaglio

**dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, in accordo con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione già agli atti di Codesta amministrazione.**

Allego:

Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo quanto previsto dalla Parte V dell'Allegato III al decreto citato (v. All.1),

Certificati analitici di verifica delle emissioni.

Scheda 1 (v. All.2 )

Data .../.../....

Timbro e Codice Fiscale della ditta

Firma

## All.1

### **Piano di gestione dei solventi.**

#### 1. Principi

1.1. Il piano di gestione dei solventi è elaborato dal gestore, con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorità competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.

1.2. Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.

#### 2. Definizioni

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

##### a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

##### b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

**CALCOLO DELLE EMISSIONI SULLA BASE DEI VALORI EFFETTIVI**

<b>PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI</b>	<b>Anno:</b>
<b>INPUT DI SOSTANZA SOLIDA</b>	t s.s. /anno
<b>IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1)</b>	
<b>INPUT DI SOLVENTI ORGANICI (I)</b>	t COV / anno
<b>I1. Solventi organici immessi nel processo</b>	
<b>I2. Solventi recuperati e reimmessi come solvente nel processo</b>	
<b>OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI</b>	t COV / anno
<b>O1. Emissioni negli effluenti gassosi (2)</b>	
<b>O2. Solventi organici scaricati nell'acqua</b>	
<b>O3. Solventi organici che rimangono come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo</b>	
<b>O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria (ventilazione generale dei locali, l'aria scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.</b>	
<b>O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (depurazione) (3)</b>	
<b>O6. Solventi organici nei rifiuti.</b>	
<b>O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati venduti come prodotto</b>	
<b>O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo</b>	
<b>O9. Solventi organici scaricati in altro modo.</b>	
<b>EMISSIONI CONVOGLIATE</b>	t COV / anno
<b>O1 = Portata oraria <u>effettiva</u> X Concentrazione <u>effettiva</u> di COV X Ore/anno di <u>effettivo</u> esercizio a <u>pieno regime</u> (1)</b>	
<b>Ovvero</b> <b>O1 = I1 - F - O5 - O6 - O7 - O8</b>	
<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	t COV / anno
<b>F = O2 + O3 + O4 + O9</b>	
Ovvero:	
<b>F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8</b>	
<b>Verifica di Conformità al Valore Limite: (4)</b> <b>(F / I) x 100</b>	% di input di solvente

<b>EMMISSIONE BERSAGLIO</b> (1)	
<b>FE<sub>COV/IMS</sub></b> : t EB / t IMS = Valore limite di emissione (v. Autorizzazione)	
<b>Verifica di Conformità al Valore Limite:</b> <b>E</b> (Emissione Totale effettiva di COV = O1+F) / <b>IMS</b> ≤ <b>FE<sub>COV/IMS</sub></b>	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

(2) Se il valore è stato rilevato come C, dovrà essere trasformato in COV attraverso calcoli che tengano conto dei pesi molecolari dei vari componenti o del Peso molecolare medio. Nel caso non sia esplicitato il metodo di calcolo, si considera convenzionalmente un rapporto C/COV di 1:1,2. In tutti i casi (anche di limite in E bersaglio), devono essere allegati certificati analitici di autocontrollo di tutte le emissioni.

(3) In caso di solventi termodistrutti, specificare il metodo impiegato per la stima del valore dichiarato (concentrazione e flussi di massa di COV monte/valle combustore, ...)

(4) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissioni Diffuse

**All.2)****DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMO SOLVENTI**

<b>Scheda A – Solventi in ingresso nelle materia prima (Sa)</b>						
<b>Solvente</b>	<b>Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)</b>	<b>Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)</b>	<b>Quantità giacente (kg) a fine anno (Ii)</b>	<b>Quantità totale Utilizzata <math>U_i=(T_i+R_i-I_i)</math></b>	<b>Percentuale di solvente in peso (%)</b>	<b>Quantità di solventi totali (kg)</b>
SOLV1					100	$D_1^{(1)}$
SOLV2					100	$D_2^{(1)}$
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
SOLVn					100	$D_n^{(1)}$
					<b>Totale</b>	<b>Dtot</b>

<b>Materiali contenenti solventi</b>	<b>Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)</b>	<b>Quantità acquistata (kg) durante l'anno (Ti)</b>	<b>Quantità giacente (kg) a fine anno (Ii)</b>	<b>Quantità totale Utilizzata <math>U_i=(T_i+R_i-I_i)</math></b>	<b>Tenore di solvente in peso (%)</b>	<b>Quantità di solventi totali (kg)</b>	<b>Quantità di Materia Solida (kg)</b>
MCSOLV1						$X_1^{(2)}$	
MCSOLV2						$X_2^{(2)}$	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
MCSOLVn						$X_n^{(2)}$	
						<b>Totale</b>	<b>Xtot</b>

<b>Scheda B - Solventi in uscita nei prodotti e nei rifiuti (Sb)</b>						
Prodotto	Quantità giacente a inizio anno (Mi)	Quantità prodotta (kg) nell'anno (Pi)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Qi)	Quantità totale venduta Bi=(Pi+Mi-Qi)	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
PCSOLV1						N <sub>1</sub> <sup>(3)</sup>
PCSOLV2						N <sub>2</sub> <sup>(3)</sup>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
PCSOLVn						N <sub>n</sub> <sup>(3)</sup>
					<b>Totale</b>	<b>Ntot</b>

$${}^{(3)}N_i = B_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

Rifiuto	Quantità giacente (kg) a inizio anno (Ri)	Quantità (kg) prodotta durante l'anno (Ti)	Quantità giacente (kg) a fine anno (Li)	Quantità totale smaltita Ui=(Ti+Ri-Li)	Percentuale di solvente in peso (%)	Quantità di solventi totali (kg)
RCSOLV1						Y <sub>1</sub> <sup>(4)</sup>
RCSOLV2						Y <sub>2</sub> <sup>(4)</sup>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
RCSOLVn						Y <sub>n</sub> <sup>(4)</sup>
					<b>Totale</b>	<b>Ytot</b>

$${}^{(4)}Y_i = U_i \times (\% \text{ solv. in peso})$$

$$(Sb): \text{Solventi in uscita/anno (kg/anno)} = (Y_{tot} + N_{tot})$$

Data .... / .... / ....

Il Gestore dell'Impianto/ Attività  
(firma e timbro)

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta WAM INDUSTRIALE spa (IMP. Via Cavour n. 338) - CAVEZZO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta WAM INDUSTRIALE spa, nell'impianto in comune di Cavezzo (MO), Via Cavour n. 338, svolge attività di produzione di macchine per la movimentazione di solidi alla rinfusa, filtrazione polveri, separazione solidi e liquidi.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
  - 1) **Edificio B – MAGAZZINO SPEDIZIONI**  
S25 Camino espulsione emissioni E141
  - 2) **Edificio G1 – PRODUZIONE FILTRI**  
S1 Gruppo motore-ventole camino aspirazione saldatura E78 (*con silenziatore*)
  - 3) **Edificio F – PRODUZIONE SPECO-INOX-SEPCOM**

S6 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Sabbiatura E84  
S7 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio plasma E120  
S8 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Satinatrice E121  
S9 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio plasma, saldatura, smerigliatura E122  
S10 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Micropallinatura E123  
S11 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura TIG e Smerigliatura E124  
S12 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura TIG e Smerigliatura E125  
S13 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura TIG e Smerigliatura E126  
S14 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura TIG e Smerigliatura E127

#### 4) **Edificio E – LAVORAZIONI DI CARPENTERIA**

S4 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio laser E135 (*con silenziatore*)  
S5 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio laser E136 (*con silenziatore*)

#### 5) **Edificio I – PRODUZIONE TRASPORTATORI A COCLEA**

S15 Cabina compressori  
S16 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura E143  
S17 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio tubi coclee E144  
S18 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura E145  
S19 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura E146  
S20 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura E147  
S21 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Saldatura E148  
S22 Gruppo motore-ventole camino aspirazione Granigliatura E149  
S23 Centrale Termica E152  
S24 Camino espulsione emissioni di Verniciatura E162  
S5bis Gruppo motore-ventole camino aspirazione Taglio laser E169 (*nuova emissione*)

- Contribuiscono al rumore ambientale anche le lavorazioni interne agli stabilimenti (utilizzo di utensili elettrici o pneumatici);
- Nelle aree cortilive aziendali sono presenti anche sorgenti sonore mobili legate ai mezzi per la movimentazione dei materiali (n. 1 carrello elevatore diesel e n. 35 carrelli elettrici), al transito dei mezzi per carico/scarico e transito auto dei dipendenti;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori residenziali A1, A2, A3, A4, A5 ed A6 sono collocate in diverse classi acustiche  
classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA  
classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA  
classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;

- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona, diurno e notturno, nelle postazioni di misura individuate sia al confine aziendale che in prossimità dei ricettori (A1, A2, A3, A4, A5 ed A6);
- il valore differenziale diurno e notturno risulta essere rispettato nei confronti dei ricettori A1, A2, A3, A4, A5 ed A6.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta WAM INDUSTRIALE spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 9244 del 07/05/2018;

Il Comune di Cavezzo, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 7855 del 17/04/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Cavezzo, via Cavour n. 338, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta WAM INDUSTRIALE spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) la Ditta deve provvedere ad installare, entro la data di messa a regime, opere di mitigazione del rumore (silenziatore lungo il condotto di espulsione aria) per la sorgente sonora (gruppo-ventola e camino di espulsione) associata alla nuova emissione E169 da posizionare nell'Edificio E;
- 4) le sorgenti sonore installate/utilizzate, nonché le relative modalità di funzionamento, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nelle relazioni d'impatto acustico presentata con l'istanza di modifica dell'AUA, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, interventi mitigatori, ecc...;
- 5) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

6) l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventiva valutazione di compatibilità acustica; nel caso specifico, resta subordinato a preventiva valutazione di compatibilità acustica anche il progetto di riorganizzazione degli accessi al sito WAM GROUP ove in tale ambito dovranno essere valutate le soluzioni possibili per risolvere le criticità acustiche (lieve superamento del valore limite differenziale notturno) evidenziate nei confronti del ricettore A1;

7) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**